

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 14 del 02.05.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI E L'ASL TO3 PER
L'UTILIZZO DELLE CAMERE MORTUARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
SUSA PERIODO 01.02.2016 - 01.02.2025

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 14 del 02.05.2016

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI E L'ASL TO3 PER L'UTILIZZO DELLE CAMERE MORTUARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SUSA PERIODO 01.02.2016 - 01.02.2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione C.C. n. 34 del 22.12.2015 con la quale, in urgenza, veniva approvato il rinnovo della convenzione con l'ASL per la disponibilità delle sale mortuarie degli Ospedali di Susa e Avigliana fino al 31.12.2018;

Constatato che il cimitero di questo Comune non è in grado di garantire la presenza delle celle frigorifere e di adeguata sorveglianza ed in caso di rinvenimento di salme per cui sia richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e/o del Magistrato che ne disponga il sequestro cautelativo per accertamenti non sussiste luogo idoneo di osservazione e/o obitorio e pertanto le Autorità dispongono il trasferimento presso le Camere mortuarie delle sedi Ospedaliere.

La suddetta convenzione disciplina anche gli aspetti economici per rifondere l'ASL TO3 delle spese secondo i servizi resi;

Considerato che a seguito di lavori effettuati presso il Presidio Ospedaliero di Susa sono stati predisposti appositi locali ubicati presso il seminterrato dell'ala nuova dell'ospedale che risultano idonei ad essere adibiti a camere mortuarie con possibilità di realizzare due camere ardenti, un locale celle frigo, un ufficio, una sala settoria con un costo preventivato in € 25.000,00. L'attuale palazzina tornerebbe in piena disponibilità dell'ospedale;

Ritenuto di aderire ad una nuova convenzione con l'ASL TO3 che pone a disposizione dei Comuni i locali in questione conferendoli in comodato non esclusivo per anni 10 a fronte della corresponsione delle spese di allestimento.

Il Comitato dei Sindaci in seduta 10.12.2015 ha preso atto della proposta dell'ASL TO3, per cui con deliberazione n. 231 dell'8.3.2016 del Direttore Generale è stato approvato lo schema della predetta convenzione.

Ritenuto conseguentemente di procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione, composto di n. 11 articoli, elaborato dall'ASL TO3 ed allegato al presente atto.

La convenzione comporta la corresponsione di un rimborso spese una tantum all'ASL TO3 per la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali.

Per questo Comune il riparto dei previsti € 25.000,00, basato sul criterio della popolazione residente al 31.12.2014, risulta di € 211,68, come comunicato con lettera allegata 25.1.2016 n. 0007526 dell'ASL TO3.

Fino al momento del pagamento restano in vigore le tariffe precedentemente oggetto di convenzione, nel caso in cui si verificassero le esigenze in essa contemplate;

Visti:

- il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria" che al Capo III disciplina le attività obitoriali e considerato, in particolare, l'art. 14, comma 1, secondo cui i depositi di osservazione e gli obitori possono

essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

- la Legge Regione Piemonte 3.8.2011 n. 15 che disciplina le attività e i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;

- il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

Dato atto che il predetto schema di convenzione prevede pertanto un unico impegno di spesa a favore dell'ASL TO3, a valere sul cap. 10670 avente per oggetto interventi a carattere assistenziale;

Considerato pertanto che la convenzione ora in esame ha carattere istituzionale in quanto il merito coincide con la deontologica erogazione di un servizio essenziale ed imprescindibile dalla funzione dell'Ente pubblico;

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio tecnico e dalla Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera "c" D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che abilita il CC alla conclusione di convenzioni fra Comuni;

Con votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano che dà il seguente esito:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare la convenzione con l'ASL TO3, di cui alla deliberazione n. 231 dell'8.3.2016 del Direttore Generale, composta di n. 11 articoli, nel testo allegato al presente atto, che pone a disposizione dei Comuni i propri locali ubicati presso il seminterrato dell'ala nuova dell'ospedale che risultano idonei ad essere adibiti a camere mortuarie con possibilità di realizzare due camere ardenti, un locale celle frigo, un ufficio, una sala settoria con un costo preventivato in € 25.000,00, mentre l'attuale palazzina tornerebbe in piena disponibilità dell'ospedale.

La convenzione con l'ASL TO3 conferisce i locali in questione in comodato non esclusivo per anni 10 a fronte della corresponsione delle spese di allestimento da parte dei Comuni e comporta la corresponsione di un rimborso spese una tantum all'ASL TO3 per la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali.

Per questo Comune il riparto dei previsti € 25.000,00, basato sul criterio della popolazione residente al 31.12.2014, risulta di € 370,34, come comunicato con lettera allegata 25.1.2016 n. 0007526 dell'ASL TO3. Fino al momento del pagamento restano in vigore le tariffe precedentemente oggetto di convenzione, nel caso in cui si verificassero le esigenze in essa contemplate;

3. di disporre che gli uffici competenti amministrino la spesa a favore dell'ASL TO3, a valere sul cap. 10670 "interventi a carattere assistenziale";

4. di incaricare il Sindaco di sottoscrivere la convenzione ora approvata, con facoltà di apportare, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l'attuazione delle successive fasi istruttorie, a vantaggio delle attività istituzionali;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano che dà il seguente esito:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA